

zione avrà due rappresentanti nel Consiglio amministrativo. „

Chi approva quest'articolo 16 è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora torneremo all'articolo 14 ed all'articolo 17.

L'articolo 14 l'ho già letto; leggo ora l'articolo 17.

“ Art. 17. Il collegio dei professori, composto di tutti professori ordinari e straordinari, determina il regolamento generale per l'Università od Istituto, ed adempie tutto le altre attribuzioni assegnategli dalla legge. „

Sull'articolo 14, e sull'articolo 17 sono stati ritirati gli emendamenti che già erano stati presentati, e non vi è alcun oratore iscritto.

Luchini Odoardo. (*Della Commissione*) Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Luchini Odoardo. (*Della Commissione*) Prometto alla Camera di non parlare più di cinque, o sei minuti. Con questi due articoli importantissimi, noi veniamo ad istituire il Collegio dei professori arbitro dell'amministrazione dell'Università. Notate, o signori, l'importanza del principio che noi veniamo a stabilire. E la notino specialmente quelli di questa Camera che ebbero la grave responsabilità dell'amministrazione pubblica, e non se ne dissimularono l'entità ed i pericoli. Noi veniamo, in sostanza, ad istituire due diritti amministrativi, ed anche due criteri morali.

Il diritto amministrativo nostro, europeo, universale, ci insegna come canone fondamentale, non essere possibile conciliare nella stessa persona la qualità di sorvegliante e di sorvegliato, di preponente e di preposto, la qualità di stipendiato di un Istituto e di arbitro dell'Istituto stesso. Questo medesimo diritto universale ci insegna che gli amministratori, tutte le volte che nelle loro deliberazioni si include un interesse diretto od indiretto loro, o dei loro congiunti, hanno l'obbligo di astenersi.

Talvolta, anche nei Codici penali, fare un atto di amministrazione nel quale si abbia un interesse diretto è qualificato come reato. Ora che cosa si vuole stabilire con questo nuovo diritto amministrativo degli articoli di legge che discutiamo? Si vuole, nè più nè meno, imporre ai professori di amministrare colà dove avrebbero obbligo d'astenersi. E io credo che essi non accetteranno o accetteranno di mal'animo il dono che vogliamo far loro di un potere che li renderebbe sempre sospetti. Invero

sono i professori i quali potranno, per esempio, deliberare che lo stipendio del personale del loro Istituto sia duplicato o triplicato per attirare, se si vuole, con ciò gl'ingegni; mentre anche essi con questo provvedimento verrebbero a duplicare lo stipendio di cui godono. Nè si dica che provvederà il ministro. Il ministro sulla sua responsabilità potrà provvedere più o meno bene all'osservanza della legge, ma purchè la legge sia stata violata. Ma quando i professori giudicano, deliberano che lo stipendio sia duplicato o triplicato per attirare gl'ingegni lontani e per contentare gl'ingegni presenti, dove è qui la violazione della legge? Dove può essere? Ci sarà un atto sconveniente, inopportuno, improvvido, tutto quel che si vuole, ma non la violazione della legge; ossia ci sarà, sì, questa violazione di legge secondo il diritto comune che vieta di deliberare in cosa in cui si abbia interesse diretto od indiretto; ma la violazione non esisterà con questo diritto speciale che si vuole stabilire, giacchè i professori devono avere non soltanto diritto, ma obbligo di deliberare.

Non importa dimostrare che vengono così anche a stabilirsi due criterii morali, il criterio morale del senso universale degli uomini che impone in questi casi di astenersi dal voto e dalla parola, ed il criterio morale *sui generis* di questa legge che invece impone atti di amministrazione.

Voce a sinistra. I cinque minuti son passati.

Luchini Odoardo. Non ancora; e giacchè ho facoltà di parlare, mi permetta la Camera che io ricordi un aneddoto recente che mi è stato riferito oggi da un nostro collega, il quale collega mi ha in proposito anche dati gli appunti che tengo in mano. I professori di un Istituto tecnico non governativo furono in questi giorni chiamati dall'autorità provinciale a ripartire, essi, la somma posta a disposizione loro e per il materiale scientifico.

Nacque discussione violentissima fra questi insegnanti; poco mancò non si prendessero pei capelli; ce lo assicura il collega; discussero lungamente per fare il riparto, e sapete, o signori, come conclusero? Conclusero che non potevano concludere; che non potendo mettersi d'accordo, restituivano alla Giunta di vigilanza l'attribuzione di fare essa il riparto della somma.

Noi, o signori, con l'articolo in discussione rinoveremo la tentazione sconveniente di questi scandali; noi daremo occasione (per quanto rispettabilissimo sia il corpo a cui vogliamo affidare simili attribuzioni) di rinnovare uno spettacolo che credo addirittura non conforme ai principii della morale, la quale c'impone di evitare a sè e ad